

COMUNICATO AL PERSONALE: CONGEDI COVID PER ASSISTENZA AI FIGLI.

Facendo seguito al Comunicato al personale del 6 ottobre scorso in materia di congedo Covid, si informa il personale che, nell'ambito delle misure di sostegno introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria dai recenti Decreti Legge Ristori e Ristori bis (D.L. n.137/2020 e D.L. n.149/2020), sono state previste ulteriori possibilità di fruizione del congedo Covid da parte dei lavoratori con figli di età non superiore a 16 anni.

Ferme restando le ulteriori disposizioni attuative che dovessero intervenire da parte degli Enti competenti, si riportano di seguito le principali novità introdotte dalle norme citate.

1. CONGEDO COVID INDENNIZZATO PER SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICA IN PRESENZA

In merito al Congedo Covid indennizzato al 50% della retribuzione, già riconosciuto per i casi di quarantena scolastica del figlio, il Decreto Ristori prevede che il medesimo beneficio spetti anche ai genitori di figli minori di 14 anni durante il periodo di sospensione - integrale o parziale - dell'attività didattica in presenza (art. 21bis del D.L. n. 104/2020, come modificato dall'art. 22 del D.L. n. 137/2020).

Inoltre, come già previsto per il congedo Covid per quarantena scolastica, anche il congedo Covid per la didattica a distanza:

- può essere fruito da un solo genitore, oppure da entrambi, purchè l'assenza dal lavoro non avvenga negli stessi giorni (fa eccezione il caso in cui l'altro genitore sia anche genitore di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo dei benefici in parola);
- compete nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità Agile e comunque, in alternativa allo svolgimento dell'attività in modalità Agile (ciò significa che, anche qualora l'Azienda abbia ritenuto che la prestazione lavorativa del richiedente sia compatibile con il Lavoro Agile, durante le giornate di fruizione del congedo, il dipendente non deve rendere alcuna prestazione di lavoro, neppure in modalità Agile);
- spetta a condizione che il lavoratore sia convivente con il figlio minore di 14 anni per il quale sia stata disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza: per tutto il periodo di fruizione del congedo il richiedente deve pertanto avere la medesima residenza anagrafica del figlio, senza che possano rilevare le situazioni di fatto (per quanto riguarda i casi di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento che li dispone).

La domanda di fruizione dovrà in ogni caso essere presentata all'INPS secondo la modulistica che verrà resa disponibile dall'Istituto. Nelle more, il beneficio dovrà essere richiesto alla propria funzione di Gestione mediante la compilazione del format allegato (**Modello 1**).

Resta fermo che qualora la domanda di congedo presentata all'INPS venisse poi respinta dall'Istituto, per mancanza dei requisiti o per carenza dei fondi stanziati, i periodi già fruiti dovranno essere giustificati con altro titolo di assenza a carico dell'interessato.

RisorseUmaneOrganizzazione
CongediCovidperAssistenzaFigli

NoidiPoste



In ogni caso, il congedo indennizzato per la sospensione dell'attività scolastica in presenza potrà essere richiesto per i periodi di didattica a distanza disposti tra il 29 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020; durante tale arco temporale non è inoltre prevista dalle disposizioni normative vigenti una durata massima di giorni fruibili a titolo di congedo Covid.

Per quanto riguarda le situazioni di compatibilità tra la fruizione del congedo e quelle in cui può trovarsi l'altro genitore convivente, in mancanza di specifiche disposizioni contenute nel Decreto Ristori, si attendono le ulteriori indicazioni da parte dell'INPS.

2. CONGEDO COVID PER LE “ZONE ROSSE”

In aggiunta al congedo illustrato nel paragrafo 1, il Decreto Ristori *bis* (art. 13 D.L. n. 149/2020) ha previsto, per le cd “zone rosse” individuate con ordinanza del Ministro della Salute (adottata ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del D.L. n.149/2020) nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, due ulteriori casistiche in cui è possibile ricorrere al congedo Covid indennizzato.

In queste aree territoriali potranno accedere al congedo Covid indennizzato al 50%, a condizione che la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità Agile, i lavoratori che siano:

- a) genitori di alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado interessati dalla sospensione dell'attività didattica in presenza, indipendentemente dall'età dei figli che frequentano le suddette scuole;
- b) i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di qualsiasi ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Entrambe le casistiche sopra indicate, in vigore dal 9 novembre 2020, si differenziano dalle misure di cui al paragrafo 1 del presente Comunicato per l'assenza del limite di età (14 anni) per il figlio interessato dalla sospensione o dalla chiusura delle attività scolastiche e per lo stanziamento da parte del Governo di uno specifico e distinto bacino di fondi a cui dovrà attingere l'INPS per la corresponsione delle relative indennità spettanti ai richiedenti.

Il congedo Covid riservato alle “zone rosse” sarà fruibile - salvo proroghe - sino al 3 dicembre 2020 e potrà essere richiesto, alternativamente dai genitori, per l'intero periodo di sospensione/chiusura delle attività scolastiche o dei centri diurni a carattere assistenziale

Anche la domanda di fruizione del congedo Covid per le “zone rosse” dovrà in ogni caso essere presentata all'INPS secondo la modulistica che verrà resa disponibile dall'Istituto sui propri canali telematici. Nelle more, i dipendenti interessati potranno richiedere il beneficio alla propria funzione di Gestione compilando il **Modello 2** per il congedo di cui al punto a), e il **Modello 3** per il congedo di cui al punto b), entrambi allegati.

Resta fermo che qualora la domanda di congedo presentata all'INPS venisse poi respinta dall'Istituto, per mancanza dei requisiti o per carenza dei fondi stanziati, i periodi già fruiti dovranno essere giustificati con altro titolo di assenza a carico dell'interessato.

3. CONGEDO COVID NON INDENNIZZATO

Sino al 31 dicembre 2020, il Decreto Ristori (art. 21*bis* D.L. n. 137/2020) introduce, inoltre, per la sospensione della didattica in presenza anche il diritto di astenersi dal lavoro mediante un congedo non retribuito e non

RisorseUmaneOrganizzazione

CongediCovidAssistenzaFigli

Noi di Poste



coperto da contribuzione figurativa per prestare assistenza ai figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, che si trovino nelle medesime condizioni per le quali è riconosciuto il congedo Covid indennizzato per i figli di età inferiore ai 14 anni. In attesa degli eventuali chiarimenti interpretativi che potranno intervenire da parte degli organi competenti sulla norma in questione, il congedo sarà quindi concesso ai genitori conviventi di figli di età compresa fra 14 e 16 anni nei cui confronti sia stato disposto un provvedimento di quarantena per contatti scolastici o la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per fare richiesta del beneficio in esame, gli interessati dovranno presentare domanda alla propria funzione di Gestione tramite il **Modello 4**, allegato al presente Comunicato. Non essendo prevista alcuna indennità da parte dell'INPS, non sarà invece necessario inoltrare alcuna richiesta all'Istituto Previdenziale.

Roma, 20 novembre 2020

RisorseUmaneOrganizzazione

CongediCovidAssistenzaFigli

Noi di Poste

